Gianluca Groppelli, Andrea Perin, Alberto Rovida,
Dario Savoia, Claudio Zicari

La ricognizione archeologica: raccolta e legislazione

manuali di
archeologia uomo territorio

Gruppi Archeologici d'Italia

La raccolta di superficie

*Gianluca Groppelli, Andrea Perin, Alberto Rovida, Dario Savoia**

DEFINIZIONE E SCOPI

La ricognizione di superficie è un metodo di ispezione diretta del terreno volta al recupero delle testimonianze archeologiche che affiorano in superficie, senza ricorrere a interventi diretti (scavo stratigrafico). Tali reperti sono quanto rimane del loro contesto di deposizione (buca di rifiuti, sepoltura con corredo, struttura abitativa, etc.), distrutto dalle stesse azioni traumatiche che li hanno portati alla luce, come ad esempio l'aratura, uno smottamento o un'erosione, oppure uno sbancamento per lavori edili.
Viene definita ricognizione sistematica quando è compiuta su una porzione ben determinata di territorio, solitamente individuata in base a precise valutazioni svolte a priori: rappresentatività del campione, particolare conservazione morfologica dell'area oppure, al contrario, rischio di una sua irreversibile modifica, etc.
Si distingue da altre strategie di ricognizione sul terreno proprio per il suo carattere «sistematico», che la conduce a indagare ogni parte di tale area, evitando eventuali impostazioni selettive della ricerca.
La raccolta e l'analisi delle testimonianze, che andranno affiancate dagli altri metodi di indagine sul terreno (fotografia aerea, archeologia del costruito, etc.) e di studio (cartografia storica, storia locale, etc.), sono uno strumento indispensabile per la conoscenza della topografia storica del territorio e la ricostruzione del paesaggio.
Non è comunque possibile pensare di ricostruire interamente l'evoluzione storica e le dinamiche dell'antropizzazione del territorio con la sola ricognizione sistematica; questa permette solo di individuare e recuperare una parte di quello che di tale processo di antropizzazione si è conservato e viene portato alla luce per agenti casuali. Il risultato di una campagna di ricognizione sistematica è legato infatti

---

* *L'elaborazione del testo è collegiale, ma in particolare sono da attribuirsi «Definizione e scopi» ad Andrea Perin, «Formazione, conservazione e modifica del paesaggio antico» a Gianluca Groppelli, «Definizione dell'area» ad Alberto Rovida, «Metodologia della raccolta» a Dario Savoia.*

a due variabili: da una parte le strategie utilizzate nella ricerca, dall'altra l'utilizzo del territorio, sia nel passato che attualmente. La messa a coltura dei campi è la condizione ottimale per portare alla luce i reperti, proprio perché è soprattutto l'aratura che rimescola il terreno e li fa affiorare in superficie.
Il territorio a bosco o a pascolo, ma anche la presenza di un parco o di un campo sportivo, impediscono invece la ricognizione sistematica, almeno fino a che non cambieranno destinazione o uso del suolo; tale situazione permette però la conservazione delle eventuali stratigrafie, nonché la persistenza di strutture architettoniche antiche. Anche le aree edificate, ovviamente, non consentono un'analisi di superficie, oltre a coincidere spesso con una distruzione totale dei depositi archeologici.

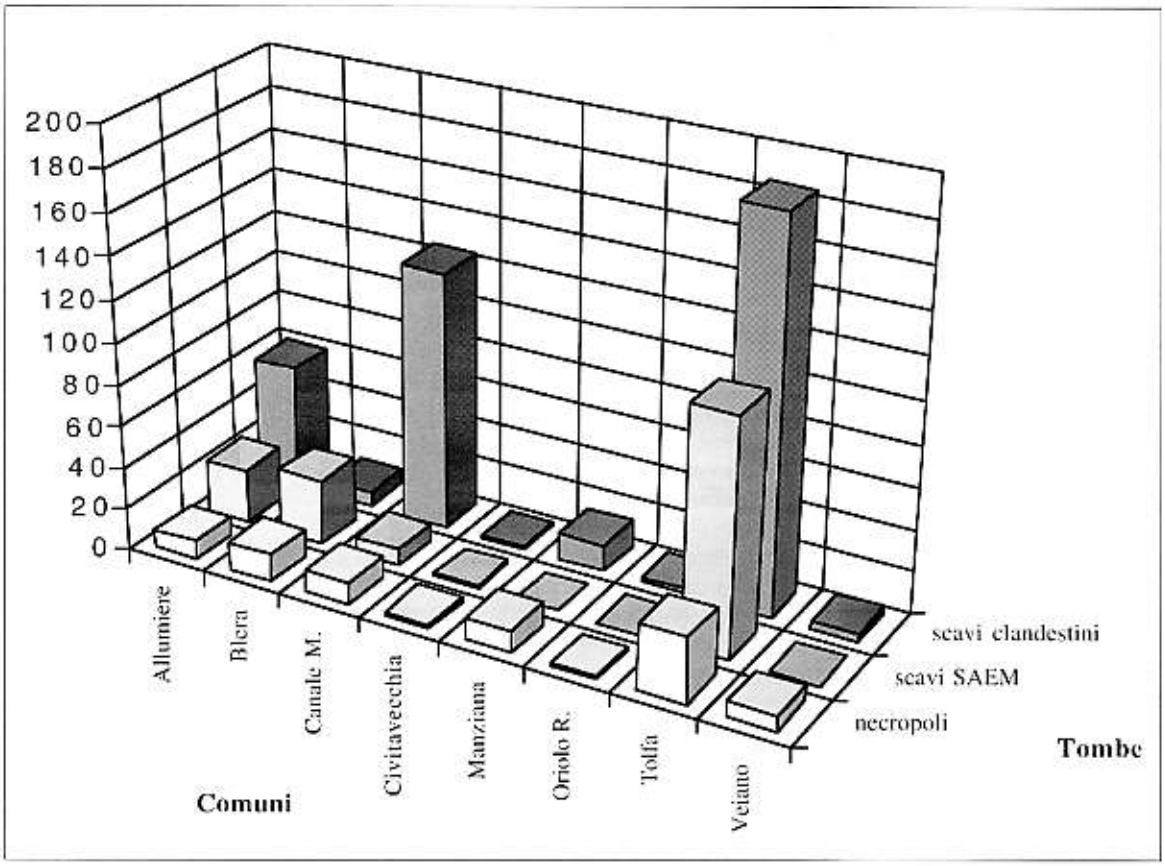

Tavola 1. Ripartizione quantitativa degli scavi (clandestini e della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale) e delle aree sepolcrali nel Lazio settentrionale (da A. Zifferero, *Ricerca di superficie e tutela: per un censimento degli scavi clandestini nel Lazio settentrionale*, in «Archeologia Uomo Territorio», n. 15, pp. 141-152, 1996).

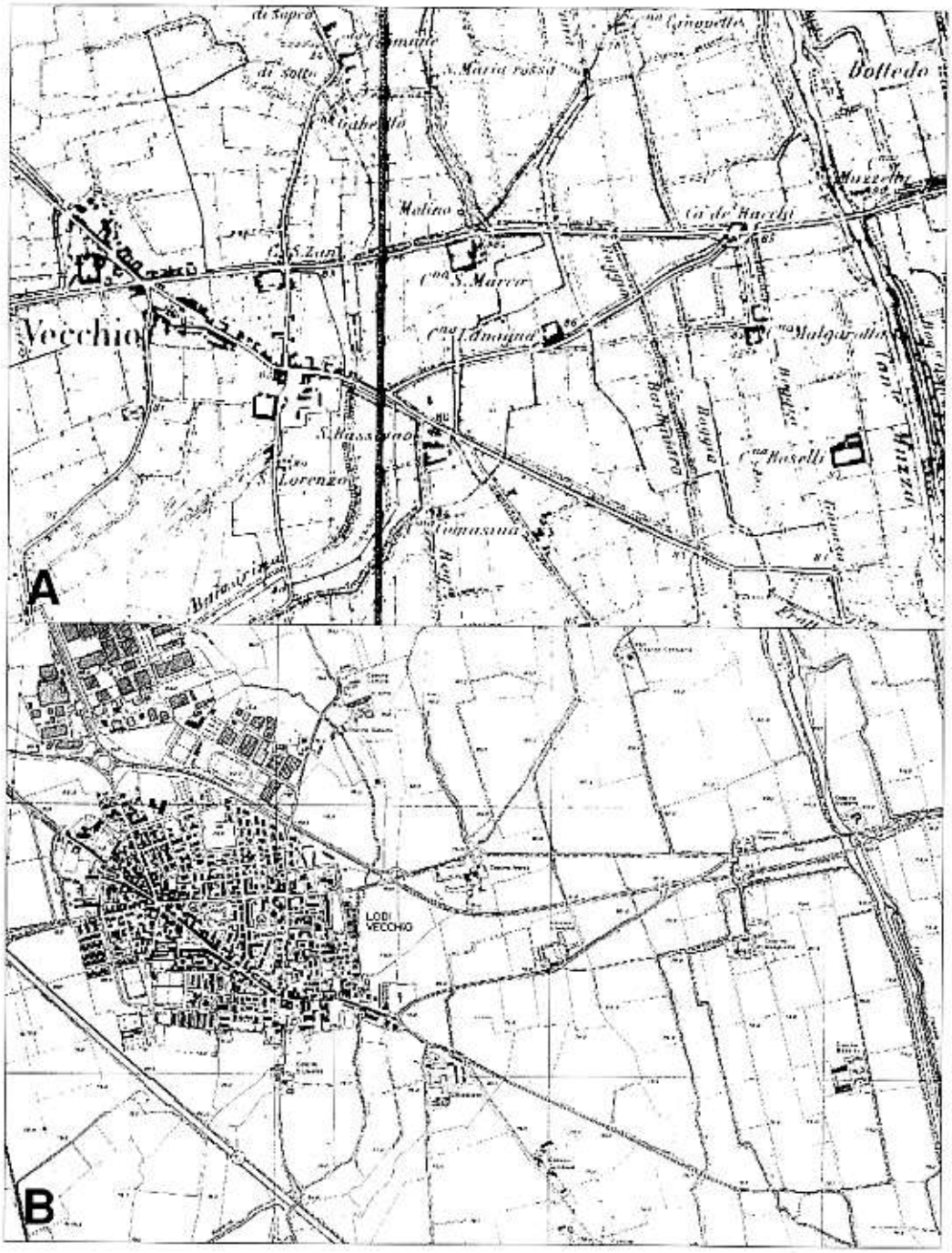

Tavola 2. Espansione di Lodi Vecchio (LO) dal 1889 (A - I.G.M. F° 59 I NE) al 1982 (B - Carta Tecnica Regionale della Lombardia ridotta a scala 1:25'000, Foglio Lodi, B7e1). L'insediamento romano e medievale di *Laus Pompeia*, posizionato immediatamente a est del centro e distrutto dai Milanesi nel 1111, appare quasi completamente coperto dall'espansione edilizia.

La ricerca può essere condotta in una campagna con tempi di svolgimento definiti, come spesso capita per le ricerche universitarie o finalizzate a esigenze specifiche, ma può anche assumere un carattere permanente, soprattutto per le associazioni locali di volontariato. In questo caso la ricognizione sistematica non si limita però alla ricerca archeologica, ma riveste anche un ruolo importante nella tutela del territorio. Permette innanzitutto l'investigazione preventiva di aree destinate a interventi di carattere edilizio (strade, edifici, etc.), in zone dove non esistono aree di rischio archeologico conosciute; può capitare che tale ricerca sia richiesta anche dall'ente locale stesso (ad es. il lavoro svolto dal Gruppo Archeologico Trevigiano nel Comune di Breda di Piave, cfr. Gruppo Archeologico Trevigiano, *Breda di Piave, Archeologia del territorio*, 114 pp., Biblioteca Comunale di Breda di Piave, 1994) o da enti privati (cfr. le recenti ricognizioni lungo il percorso dell'Alta Velocità). Testimonia l'evidenza sul terreno delle distruzioni operate sul patrimonio archeologico dagli scavatori clandestini, fenomeno endemico soprattutto in Italia centrale e meridionale, ma raramente oggetto di analisi quantitative e qualitative, che portino a una valutazione del danno arrecato al patrimonio culturale (cfr. lo studio svolto per il Lazio settentrionale, tav. 1). Non ultimo, la ricognizione permette di documentare la presenza di evidenze archeologiche che, in un contesto come quello della campagna italiana, sono destinate alla completa sparizione, non solo a causa dell'espansione edilizia che annulla intere aree (tav. 2), ma anche della stessa agricoltura intensiva: da una parte con la pesante modifica del territorio, soprattutto in pianura, per adattarlo alle nuove esigenze e all'uso delle macchine (livellamenti dei rilievi, riporto di terra su campi ormai impoveriti); dall'altra con la progressiva frammentazione e dispersione dei reperti cui si assiste con il procedere degli anni e delle arature.
Risulta in conclusione limitativo ridurre la ricognizione alla sola indagine scientifica delle emergenze: insieme a questa interagiscono sempre tanto la raccolta di dati fondamentali per la ricostruzione del paesaggio antico, quanto la tutela del paesaggio attuale.

FORMAZIONE, CONSERVAZIONE E MODIFICA DEL PAESAGGIO ANTICO

Formazione di un deposito archeologico

Un deposito archeologico si forma in seguito all'azione naturale e soprattutto antropica sull'ambiente. Più semplicemente, la frequentazione dell'uomo in una porzione del territorio provoca una modifica dell'ambiente stesso, registrata sulla terra e sulla roccia, e un apporto di nuovo materiale (principalmente terra e pietre), al cui interno spes-

so vi è la presenza di ceramica, ma anche di metalli, laterizi, etc. Tale deposito si può poi conservare sino ad oggi se riparato dagli agenti atmosferici e se tale porzione di territorio non viene successivamente interessata da profonde modifiche, sia naturali che antropiche, che possono distruggere il deposito archeologico stesso.

Il paesaggio antico

È molto importante cercare di ricostruire, ove possibile, il paesaggio antico e la sua evoluzione nel tempo, perché il territorio è soggetto a una dinamica di evoluzione più o meno rapida, dipendente dai fenomeni naturali e da quelli di antropizzazione; infatti la ricostruzione del paesaggio antico permette di inquadrare meglio la situazione del territorio nell'epoca analizzata e di comprendere più approfonditamente il rapporto tra insediamenti, necropoli e morfologia. Inoltre un'accurata valutazione del «paleoambiente» permette di riconoscere eventuali zone non frequentabili in antico, come anse e alvei fluviali, paludi, bacini lacustri ora bonificati (tavv. 3 e 4). L'analisi dell'evoluzione morfologica del territorio permette di individuare aree soggette a erosione accelerata, come le zone calanchive (ad es. a Volterra «Le Balze» o lungo l'Appennino settentrionale), o a frana, dove il paesaggio subisce una trasformazione molto rapida con notevoli danni irreversibili per gli eventuali depositi archeologici (cfr. il paragrafo sugli agenti naturali). Per lo studio della morfologia di un territorio, oltre all'analisi della topografia, può essere necessario e utile consultare carte geomorfologiche, come quella pubblicata in tav. 4, o studi specifici sul territorio indagato; anche l'esame delle foto aeree, il confronto con la cartografia storica e le fonti letterarie possono fornire ulteriori dati per comprendere l'evoluzione morfologica del territorio e per cercare di ricostruire il paesaggio antico.

Attività agricola

L'attività agricola incide profondamente sia sulla conservazione sia sul recupero delle testimonianze archeologiche, condizionando fortemente i risultati dello studio del territorio; in particolare è proprio l'aratura dei campi che favorisce la «risalita» dei materiali archeologici (tav. 5) e ne permette la visibilità in superficie e l'eventuale recupero da parte degli operatori; infatti la punta dell'aratro, rivoltando le zolle di terra, può intaccare eventuali strati archeologici e portare in superficie reperti; tale operazione, se ripetuta nel tempo, provoca però un continuo «rimescolamento» dei reperti, la loro dispersione all'interno del campo, la loro progressiva frammentazione. Quindi, se da una parte l'operazione di aratura favorisce e permette la ricognizione sistematica del territorio, dall'altra la stessa operazione, ripetuta nel tempo, provoca la perdita di informazioni, non solo perché i livelli

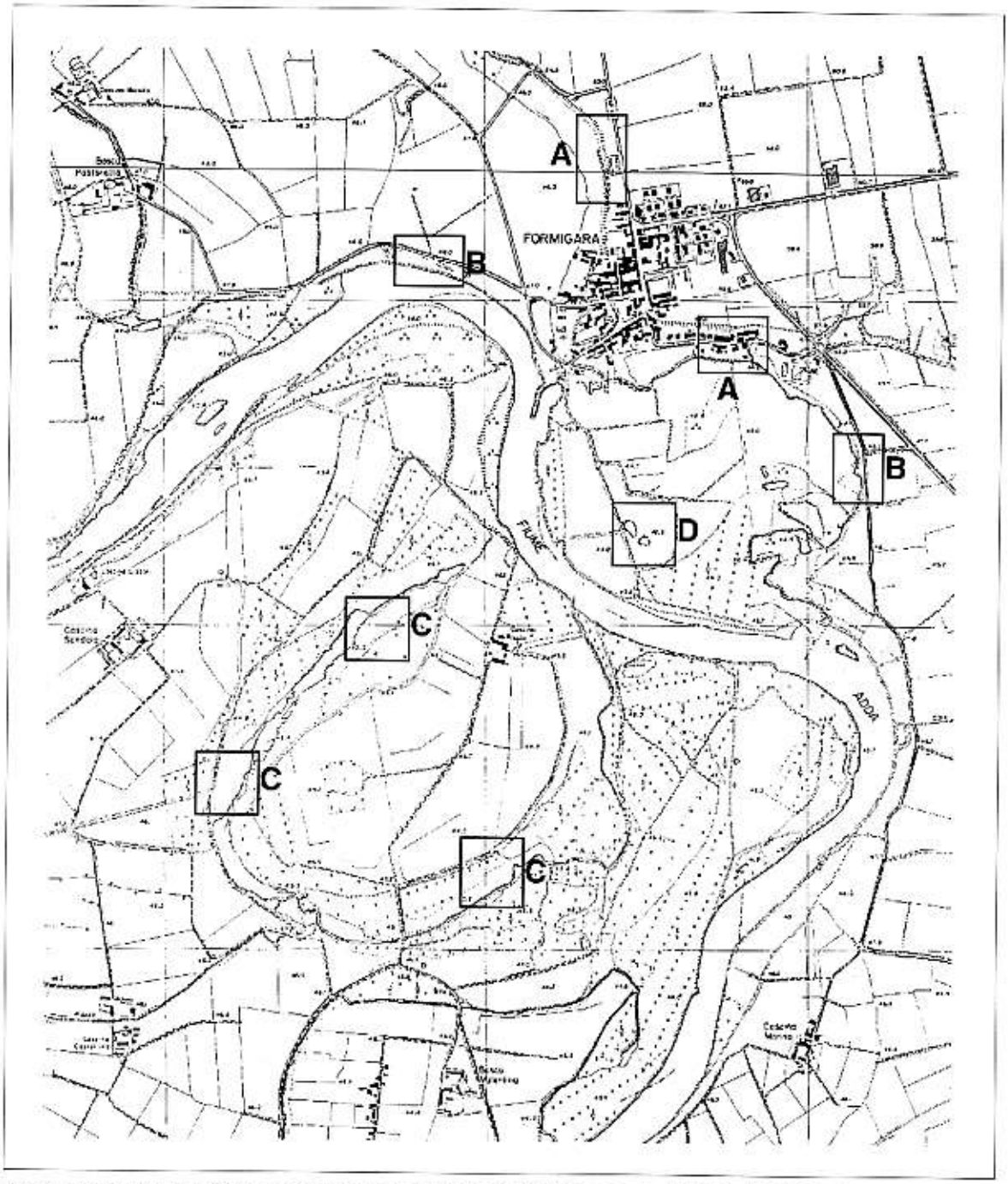

Tavola 3. Carta Tecnica Regionale della Lombardia alla scala 1:20'000 (in originale 1:10'000 - Foglio Formigara, C7c3). Con i riquadri e le lettere sono evidenziati: A) Terrazzo fluviale principale; B) Terrazzi fluviali minori; C) Ansa morta in cui è riconoscibile ancora l'antico percorso del fiume; D) Laghetti dovuti a cave per ghiaia. Per l'interpretazione della carta topografica cfr. la carta geomorfologica pubblicata a fianco (tav. 4, area riquadrata).

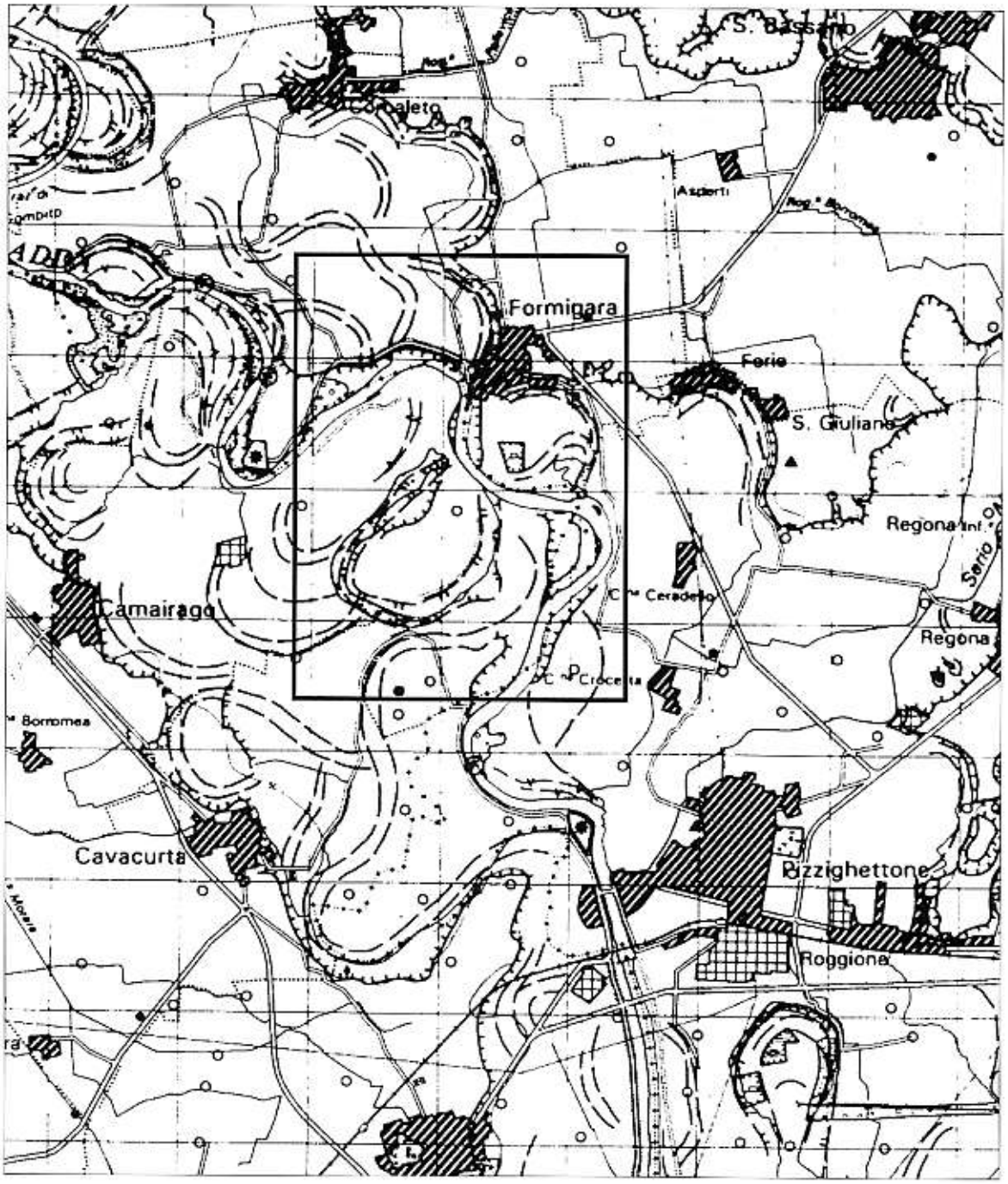

Tavola 4. Carta geomorfologica della Regione Lombardia (scala 1:50'000 - Foglio Codogno, C7). Sono evidenziati in particolare i terrazzi, le anse morte e i percorsi abbandonati dei fiumi Adda e del Serio. L'area riquadrata corrisponde alla carta topografica della tav. 3.

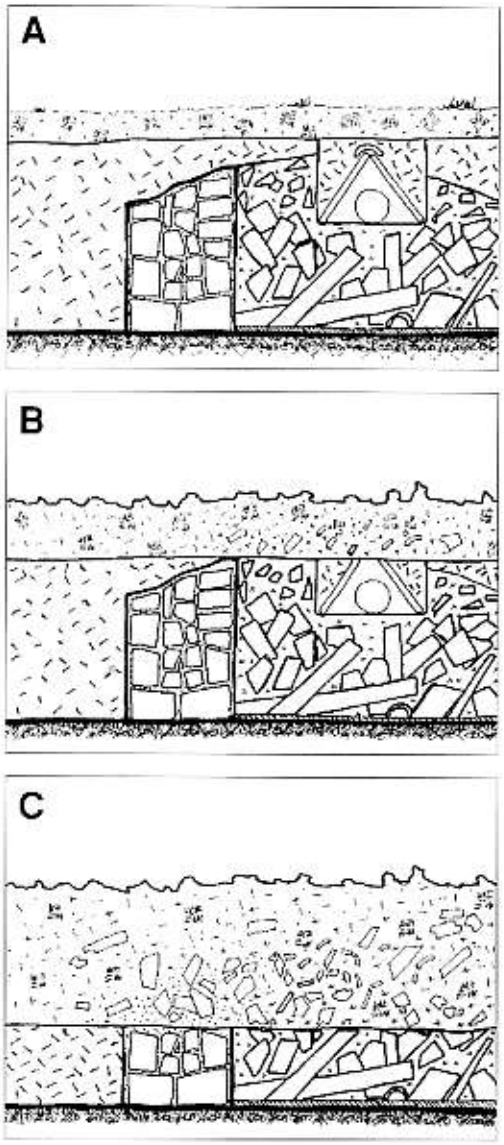

Tavola 5. Schema della progressiva distruzione della stratigrafia a causa dei lavori agricoli: terreno incolto con strato superficiale di humus (A); uso dell'aratro a trazione animale con parziale distruzione dei depositi archeologici più superficiali (B); passaggio all'aratro meccanico con vomere più profondo e distruzione di strati archeologici sottostanti (C). Da notare comunque che gli strati a un livello inferiore a quello raggiunto dall'aratro si conservano intatti.

archeologici vengono distrutti irrimediabilmente, ma anche perché i materiali vengono progressivamente «sminuzzati» e dispersi in un'area sempre più vasta. Sulla dispersione dei reperti all'interno del campo a opera dell'aratura sono state condotte numerose ricerche, alcune con l'ausilio della simulazione mediante computer (tav. 6). Va comunque tenuto presente che l'aratura non danneggia tutta la sequenza del deposito archeologico, ma solo gli strati che si trovano fino alla profondità corrispondente a quella del vomere (lama dell'aratro) (tav. 5).

Da quanto precedentemente detto, risulta che l'attività agricola favorisce il recupero dei materiali archeologici, a scapito della loro conservazione, soprattutto quando la profondità dell'aratura aumenta; ciò può avvenire a seconda del tipo di coltura prevista (cfr. tav. 7, dove sono riportate le profondità delle arature in funzione della coltivazione) o a causa di un cambiamento tecnologico, come il passaggio dall'aratro tradizionale a quello meccanico. Infatti quest'ultimo permette una maggiore profondità del solco, intaccando così eventuali strati archeologici ancora intatti (tav. 5, c). Anche quando nuove zone sono messe a coltura possono essere compromessi strati archeologici integri (tav. 5, b); questo evento, benché distruttivo, risulta molto favorevole per la ricognizione sistematica perché permette di riconoscere in superficie i depositi archeologici appena intaccati valutando in maniera più precisa l'estensione dell'area degli stessi (cfr. tav. 6 sulla dispersione a causa dell'aratura).

Oltre all'aratura, ci sono ulteriori operazioni agricole che possono influenzare la conservazione dei reperti archeologici e quindi pregiudicarne l'eventuale futuro recupero; in particolare l'utilizzo di concimi artificiali può favorire la perdita di una parte o della totalità dei reperti, così come l'acidità naturale del terreno può intaccare alcuni materiali. Inoltre certi tipi di colture, come la messa a riso del campo con la presenza di acqua per lunghi periodi, possono portare alla perdita di informazioni per il deterioramento selettivo di alcune classi di materiali.

Ulteriori cause di perdita di informazioni archeologiche legate ai lavori agricoli e all'azione antropica di modifica del paesaggio (per altre tipologie d'intervento, cfr. il paragrafo successivo) sono gli sbancamenti dei dossi, per agevolare i mezzi meccanici e i sistemi d'irrigazione, con la conseguente eventuale distruzione definitiva di strati archeologici, e i riporti di terreno per livellare i campi o per portare terra più fertile; anche quest'ultima azione è un elemento fortemente negativo per la ricognizione sistematica, poiché nasconde a profondità maggiori di quella raggiunta dall'aratro i depositi archeologici. Inoltre il riconoscimento di terreno di riporto è molto importante anche per il valore che assume il ritrovamento di materiale archeologico: reperti provenienti da terreni riportati non indicano una frequenta-

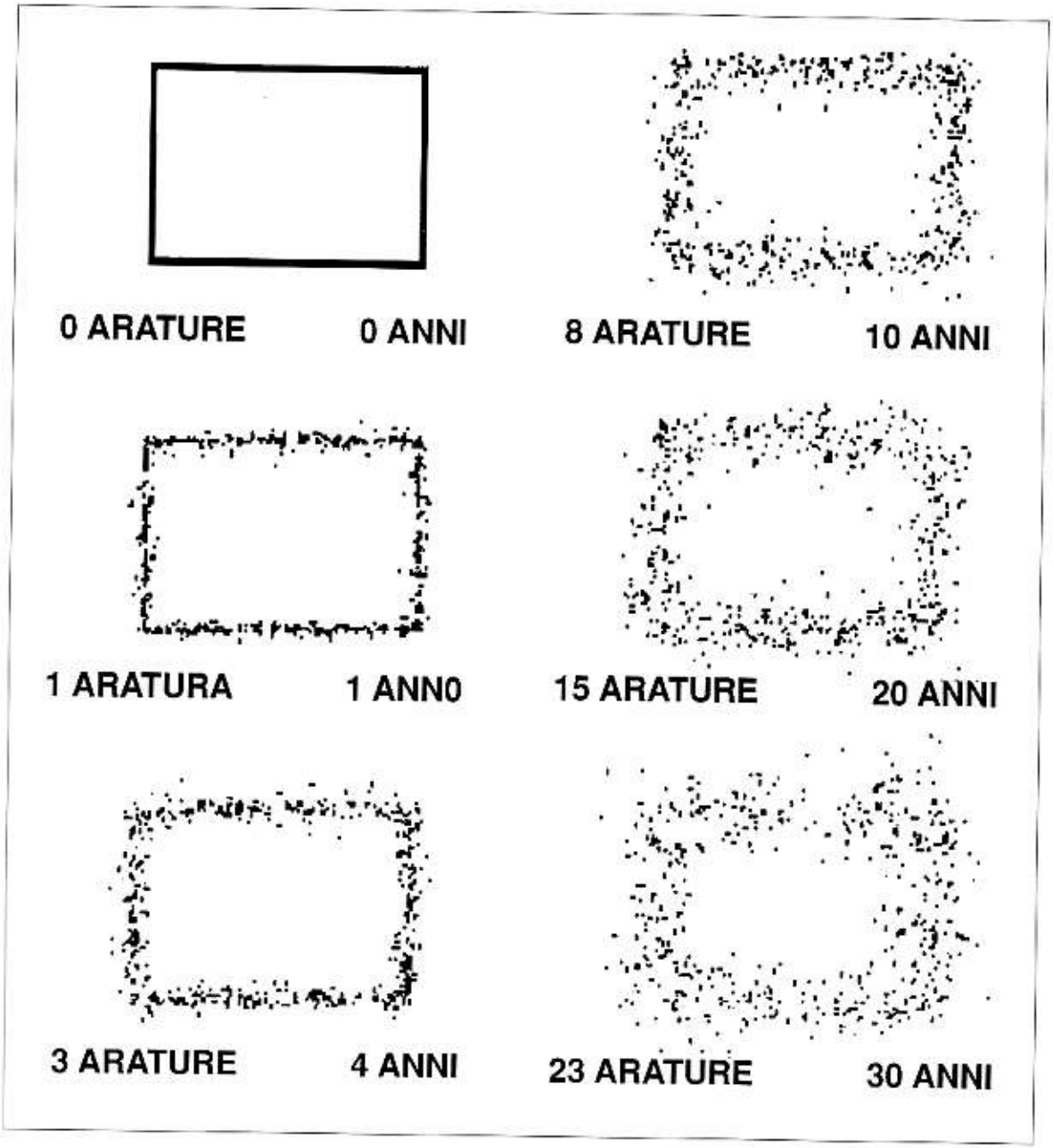

Tavola 6. Progressiva dispersione dei reperti a opera delle arature tramite simulazione al computer sfruttando il «metodo Montecarlo». Si ipotizza una struttura rettangolare in mattoni di 20 x 30 m con uno spostamento medio ad ogni aratura di 0,5 m (da N. Panicucci, *Rilevamento ricognitivo*, in «Archeologia», n. 10/11, pp. 11-12, ott./nov. 1989).

zione del luogo in cui sono stati rinvenuti, ma di quello di provenienza, qualora esso sia individuabile. Queste modifiche del paesaggio per scopi agricoli si sono diffuse negli ultimi decenni per l'introduzione massiccia di mezzi meccanici e per lo sfruttamento intensivo della terra.

Modifica del paesaggio

La modificazione del paesaggio antico a opera dell'uomo (azioni antropiche o agenti artificiali) o della natura (agenti naturali o esogeni) può influenzare notevolmente i risultati della ricerca, poiché spesso pregiudica la conservazione e il recupero dei reperti archeologici.

Specie	Lavorazione (tipo e profondità in cm)		Epoca
Bietola	aratura	50 o maggiore	inizio autunno
Erbai annuali	aratura	30	stagionale
Fagioli	aratura aratura	40 minima	primavera/estate estate
Frumento	aratura	35÷45	fine settembre-ottobre
Girasole	aratura	40÷50	estiva (dopo la raccolta del frumento)
Mais	aratura	30÷50	primavera/autunno (a seconda delle rotazioni)
Patata	erpicatura		autunno-inverno
Pomodori	aratura	fino a 50	fine estate
Prato stabile	aratura	40	primavera (in seguito erpicatura)
Riso	aratura	<35	autunno-fine inverno (primavera)
Soia	aratura	20÷25	estate-autunno
Tabacco	aratura	30÷40	estate-autunno

Castagneto: bosco ceduo che si rinnova naturalmente. Non si eseguono di solito lavori di scasso.

Frutteto. Lavorazioni preliminari: sistemazione del terreno (livellamento, etc.), realizzazione di impianti di irrigazione e di drenaggio. Lavorazione di fondo: scasso (equivale a un'aratura più energica e profonda, fino a 70 cm nei terreni sciolti, fino a 120 cm nei terreni pesanti) o aratura profonda (fino a 60 cm); eseguiti di solito in estate. Messa a dimora delle piantine: scavo di buche profonde circa 40 cm o di un solco profondo 30÷40 cm lungo tutta la fila; eseguita in autunno o primavera. Se i frutteti vengono lasciati inerbire si esegue solo il taglio dell'erba tra i filari.

Agrumeto. Per l'impianto vedi «Frutteto». Dal secondo anno aratura profonda 15-20 cm in tarda estate-autunno.

Oliveto. Per l'impianto vedi «Frutteto». Dal secondo anno aratura profonda massimo 15-25 cm in primavera-estate.

Vigneto. Per l'impianto vedi «Frutteto». Dal secondo anno aratura profonda 20-25 cm prima delle piogge autunnali, 10-15 cm in estate.

Pioppeto: fustaia con rinnovamento artificiale. Taglio dopo circa 10 anni. Modalità di impianto uguali al frutteto con scasso alla profondità di 1,2 m.

Tavola 7. Tabella schematica del tipo di lavorazione relativa alle principali colture erbacee ortive da pieno campo e colture arboree. Nel caso delle colture arboree è importante esaminare i campi anche subito dopo l'eventuale espianto a causa della profondità dello scasso che risulta dall'estirpazione delle radici.

Agenti naturali

In questa categoria, si raggruppano tutti quei cambiamenti della morfologia preesistente a opera della natura. In particolare possono influenzare notevolmente i risultati delle ricerche la presenza di spessi (in relazione alla profondità dell'aratura) livelli di accumulo di terra dovuti a esondazione di fiumi e torrenti (ad es. a Lodi Vecchio - LO, gli strati romani si rinvengono a profondità di circa 3 m sotto l'attuale piano campagna anche a causa delle esondazioni fluviali), a materiale franato (ad es., ad Allumiere - Roma, in località la Fontanaccia gli strati e i muri di una villa romana di età imperiale sono coperti e protetti da un deposito di frana di spessore variabile, in media circa 1 m), a detrito di versante (tavv. 8 e 9) (ad es. i materiali che si staccano da una parete rocciosa e si accumulano nel fondovalle o lungo il pendio) o addirittura a materiale vulcanico (ad es. il caso più famoso è Pompei - NA, che è rimasta protetta e si è conservata poiché coperta da pomici e da depositi di flusso piroclastico del Vesuvio). Tutti questi fenomeni provocano un ulteriore interramento e approfondimento degli strati archeologici, talora favorendone la conservazione, ma rendendo impossibile il recupero, per esempio, dovuto all'aratura e quindi limitando i risultati delle ricerche di ricognizione sistematica.

I fenomeni di erosione naturale, ad esempio a opera delle acque, invece possono portare alla luce depositi archeologici e successivamente provocare la loro distruzione, per esempio per dilavamento, talora con perdita definitiva delle informazioni archeologiche (cfr. tav. 8, dove i materiali in cima alla collina sono stati in parte trasportati a valle lontano dalla loro posizione originale).

La morfologia del territorio può influenzare la dispersione dei reperti; infatti i frammenti, provenienti da «siti» localizzati lungo pendii, tendono a scivolare verso valle per accumularsi alla base del pendio, a causa dell'azione sia delle acque che delle arature; tra l'altro avviene anche una selezione dei reperti in base al peso specifico con i reperti più «leggeri» che raggiungono prima il fondovalle. Tale situazione può portare a un'errata valutazione dell'ubicazione dei «siti» e anche a un'eventuale erronea interpretazione del sito stesso a causa della selezione operata sul materiale (ad es. assenza di selci, più pesanti e quindi rimaste più vicine alla loro posizione originale).

Agenti artificiali

Si tratta di tutte le azioni che, dovute all'intervento dell'uomo, hanno provocato una modifica del paesaggio preesistente. Anche tali azioni, che si possono raggruppare sinteticamente in sbancamenti e riporti, influenzano notevolmente i risultati della ricognizione sistematica in quanto incidono profondamente sulla conservazione e sul recupero, come

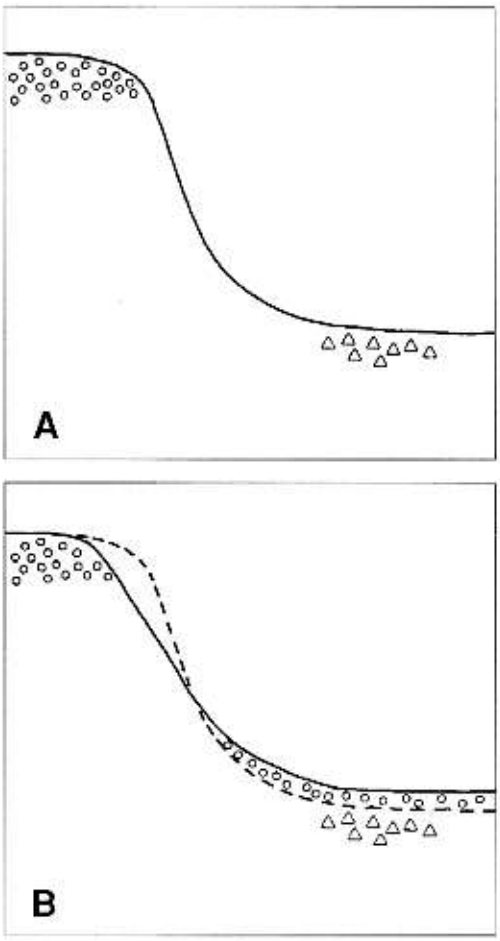

Tavola 8. Sezione schematica illustrante l'evoluzione del pendio (A) dopo una fase di erosione (B). I materiali che si rinvengono alla base del pendio (cerchietti) non sono legati a una precedente frequentazione del sito ma al dilavamento operato, per esempio dalle acque, sulla sommità della collina.

discusso in precedenza nel paragrafo «Attività agricola». Queste modifiche, aumentate negli ultimi decenni per la diffusione dei mezzi meccanici, sono legate a diversi scopi, come scavo per cava, sbancamento per attività agricole, scavo per edifici, strade e canali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua oppure riporti per rilevati stradali, ferroviari, etc.
Un ulteriore aspetto dell'azione antropica è rappresentato dall'urbanizzazione che non permette di indagare le aree edificate (cfr. tav. 2).

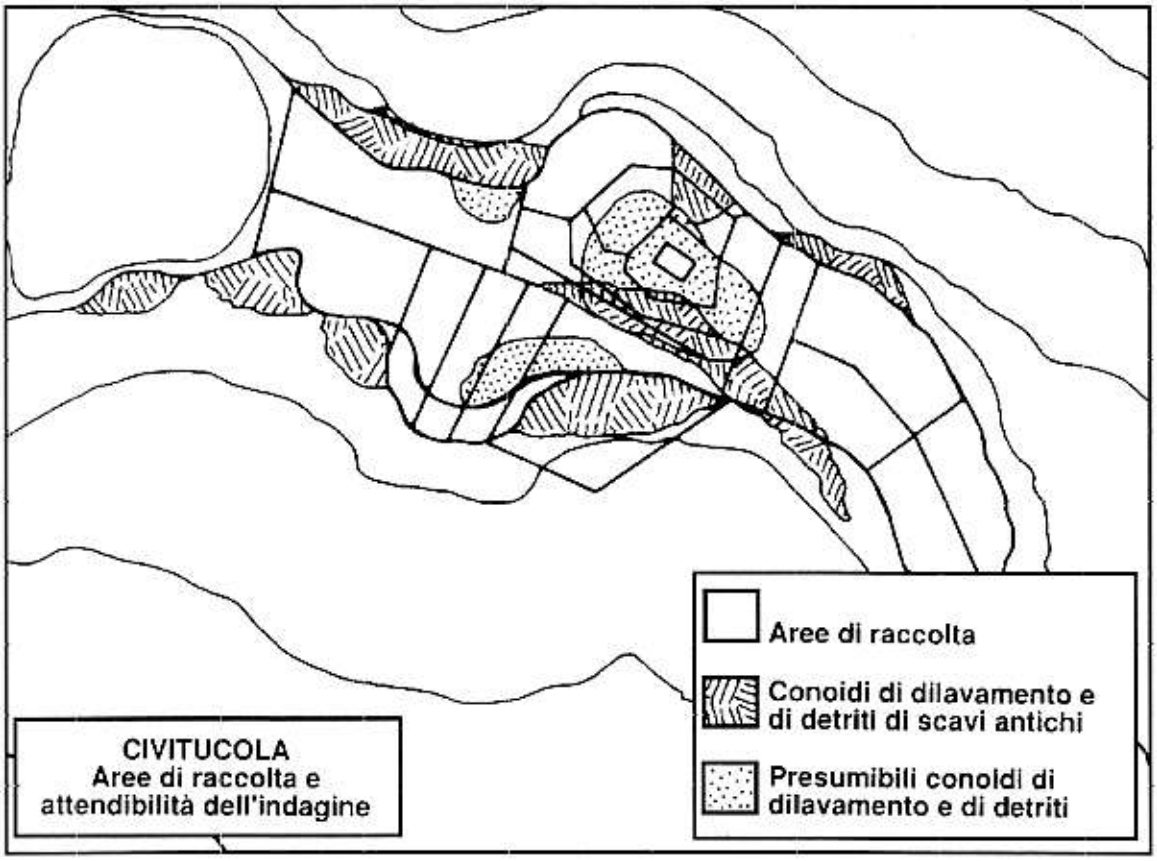

Tavola 9. Capena (Roma): aree di raccolta e di attendibilità dell'indagine (da A. Camilli, F. Felici, G. Gazzetti, V. Iorio, B. Vitali Rosati, *Attività di scavo e ricognizione sul Colle della Civitucola - Capena (Roma). Relazione preliminare* , in «Archeologia Uomo Territorio», n. 13, pp. 13-34, 1994).

DEFINIZIONE DELL'AREA

Le informazioni preliminari

La scelta di una area territoriale sulla quale effettuare una campagna di ricognizioni archeologiche dipende da molti fattori, da ponderare attentamente in uno studio preliminare, nel quale si devono analizzare tutte le informazioni a disposizione sull'area che si presume idonea allo scopo.
Tali informazioni possono essere principalmente di fonte storica e bibliografica, archeologica (ad es. la schedatura di siti già noti e le segnalazioni di ritrovamenti) e cartografica (ad es. la morfologia della zona, la viabilità, lo studio dei toponimi).
L'analisi delle informazioni preliminari concorre a definire correttamente i confini dell'area da ricognire e il metodo di ricognizione.

La definizione dell'area

Un primo quesito da porre riguarda l'estensione dell'area da ricognire in relazione al territorio oggetto di studio; essa può assumere dimensioni anche considerevoli, ma in ogni caso è essenziale definirne in modo preciso i confini, siano essi naturali o artificiali, storici o attuali (tav. 10). Si evidenziano di seguito alcune tra le delimitazioni più usuali:
- una entità amministrativa (ad es. un comune o un gruppo di comuni contigui)
- una entità geografica (ad es. una valle o una estensione di pianura compresa tra due corsi d'acqua o un massiccio montuoso)
- una entità culturale (ad es. una comunità montana o l'area di residenza di minoranze linguistiche, religiose o etniche)
- una entità storica (ad es. il territorio di un municipio romano o un feudo in epoca medievale, oppure il tracciato di una antica strada)

Nel caso si prendano in considerazione confini diversi da quelli amministrativi attuali, essi dovranno essere tracciati in modo preciso, in base ad un lavoro preliminare di ricostruzione topografica.

I vincoli temporali

Si deve in primo luogo considerare che potrebbero esistere vincoli temporali di durata e intensità delle campagne di ricognizione (ad es. il fatto di poter ricognire soltanto in concomitanza con i lavori agricoli di aratura); contemporaneamente, si deve valutare il numero di operatori che sono disponibili per effettuare le attività di ricognizione.
Se dalla combinazione di questi due fattori risultano tempi troppo lunghi o incompatibili con la durata prevista della campagna di ricognizione si dovranno apportare dei correttivi o ridisegnando e riducendo i confini dell'area, oppure introducendo dei criteri selettivi o di campionamento.

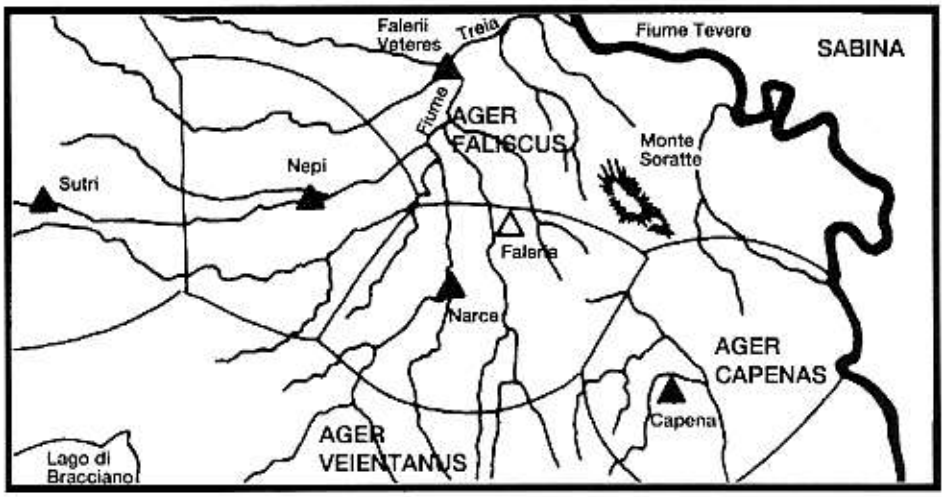

A

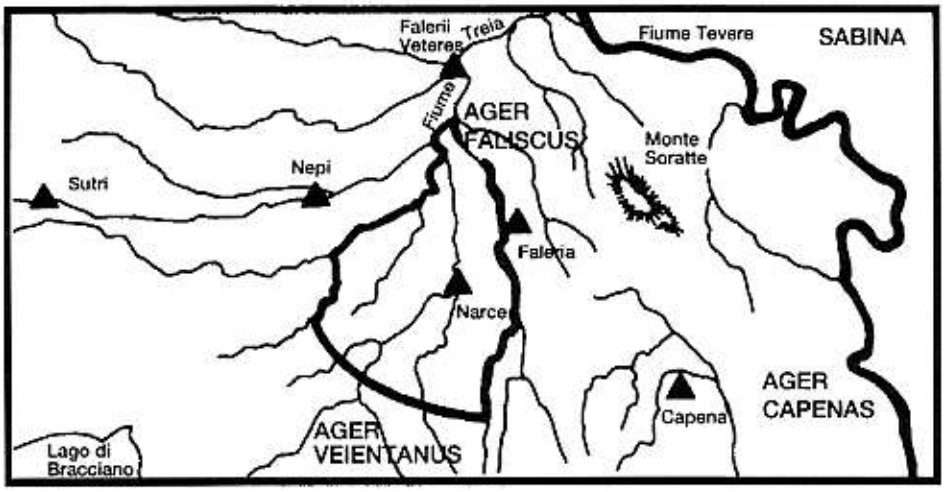

B

Tavola 10. Ipotesi di definizione dell'area di ricognizione (B) sulla base di presunti confini di influenza storica (A) nell'Agro Falisco. A) Definizione dell'area di influenza con il calcolo della formula dei *poligoni di Thiessen calibrati*, che permette di ricostruire geometricamente l'estensione del territorio di influenza di un centro abitato, in rapporto ai centri circostanti, sulla base dell'estensione del centro urbano stesso (da T.W. Potter, *A Faliscan Town in South Etruria. Excavations at Narce 1966-1971* , London, 1976). B) Delimitazione del Progetto Narce (da A. Camilli, G. Gazzetti, *Progetto Narce. Ricognizioni intensive in Etruria meridionale tiberina*, in «Archeologia Uomo Territorio», n. 12, pp. 7-15, 1993).

In ogni caso tempo e forze dovranno essere adeguati in relazione al risultato che si prefigge la ricerca.

Vincoli spaziali: la zonizzazione

Un altro fattore che sovente limita la possibilità di effettuare una ricognizione sistematica e completa del territorio è dato dallo stato dei suoli, in particolare per quanto riguarda i terreni edificati o quelli che presentano caratteristiche naturali che li rendono di difficile accesso.

È dunque importante, prima di avviare la ricognizione, analizzare la morfologia della zona e riportare sulle carte da utilizzare sul campo le aree soggette a limitazioni di accesso; in questo modo si otterrà una zonizzazione o mappatura del territorio, suddiviso in zone ricognibili, difficilmente

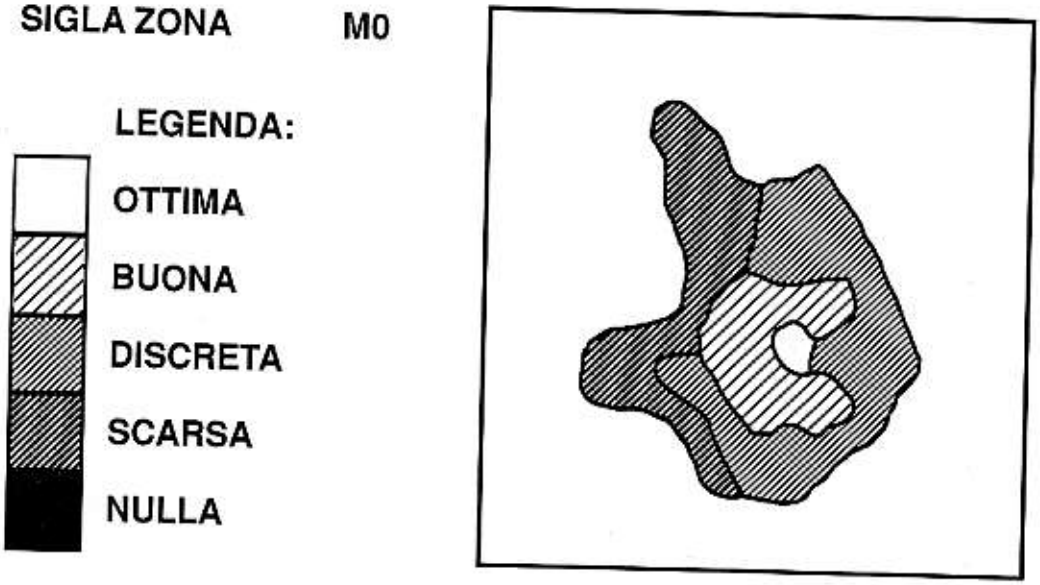

OTTIMO	100-76%	arativo; soggetto a scassi.
BUONO	75-51%	ex-arativo; soggetto a piccoli scassi per colture arboree etc.
DISCRETO	50-26%	pascolo; aree pianeggianti e leggeri pendii etc.
SCARSO	25-1%	macchie; pendii scoscesi etc.
NULLO	0%	aree edificate e recintate, non accessibili o comunque soggette a profondi mutamenti antropici.

Tavola 11. Scheda di leggibilità del territorio (da A. Camilli, G. Gazzetti, *Progetto Narce. Ricognizioni intensive in Etruria meridionale tiberina*, in «Archeologia Uomo Territorio», n. 12, pp. 7-15, 1993).

ricognibili o precluse alla ricognizione (tavv. 9 e 11), tra le quali si evidenziano:
a) le aree agricole
Sono i terreni che si prestano ad una ricognizione completa, anche se condizionata, come citato, da fattori stagionali.
b) le aree urbanizzate
Si devono rilevare sulla carta tutti i suoli edificati, non soltanto sotto il profilo abitativo, ma anche per quanto riguarda gli impianti industriali e le infrastrutture di comunicazione (strade e ferrovie). In ambito urbano, di norma, l'unica possibilità di effettuare ricognizioni è data dalla presenza di scavi nei cantieri edili.
c) le aree verdi
Sono le aree coperte da una fitta vegetazione che difficilmente consente di intravedere il suolo, quali ad esempio boschi, macchia fitta, terreni incolti, sponde di corsi d'acqua; in questi casi sono possibili azioni limitate tramite carotaggio dei suoli o in presenza di fenomeni di erosione naturale o di scasso. Si potrebbe far rientrare in questa categoria anche il verde urbano (parchi, giardini, impianti sportivi, aree private).
d) le aree sottoposte all'azione naturale e antropica
Si tratta di aree dove l'evoluzione del paesaggio ha precluso nel passato gli insediamenti (alvei fluviali abbandonati, laghi antichi, cfr. il paragrafo «Modifica del paesaggio») o l'azione dell'uomo ha alterato il paesaggio con sbancamenti di dossi, riporti di terreno, etc. (cfr. anche in questo caso il medesimo paragrafo).
e) le aree inaccessibili
Si tratta, ad esempio, di zone naturali, come dirupi e strapiombi sulle montagne, scogliere, paludi, o di aree dove l'accesso è vietato dall'uomo, come fondi chiusi, zone militari e archeologiche, etc. (cfr. il capitolo sulla «Legislazione»).

METODOLOGIA DELLA RACCOLTA

L'attività sul territorio consiste principalmente nel percorrere a piedi la superficie di campi coltivati e nell'individuare e documentare, tramite i materiali affioranti, siti archeologici e presenze sporadiche (foto 1). L'accuratezza dei risultati dipende in buona misura dalla metodologia d'intervento adottata sul terreno, ma quest'ultima deve necessariamente fare i conti con le risorse umane ed economiche a disposizione.
Per prima cosa occorre definire l'unità territoriale di base dell'intervento; è opportuno scegliere come tale la «particella», ossia il singolo campo delimitato da confini di proprietà che sono spesso coincidenti con limiti fisici quali canali irrigui, muri a secco o strade vicinali e vengono indicati anche nella cartografia usata sul campo (tavolette I.G.M.I.

1:25'000, carte tecniche regionali, mappe catastali; il problema della cartografia sarà trattato nel prossimo volume di questa serie).
Una particella generalmente è omogenea per ciò che riguarda il tipo di coltura e lo stadio di lavorazione, quindi è omogenea anche per grado di visibilità e di rimaneggiamento dei materiali. Inoltre, essendo di proprietà unitaria, è anche l'unità ideale per gli scopi della tutela. Dopo la ricognizione i risultati potranno essere cartografati usando simbologie predeterminate sulle singole particelle. Se la particella supera una certa area (due o tre ettari), può essere conveniente suddividerla in sezioni da analizzare come se fossero particelle separate (tav. 12).
Il criterio di analisi del territorio implica una copertura omogenea del terreno esaminato; perciò il modello operativo adottato nel percorrerlo è quello della fila regolare di persone, con gli operatori che procedono in linea retta e per file parallele, a distanza uniforme l'uno dall'altro (tav. 12). La distanza tra gli operatori dev'essere costante, perché è un

Foto 1. Esempio di ricognizione in un campo arato.

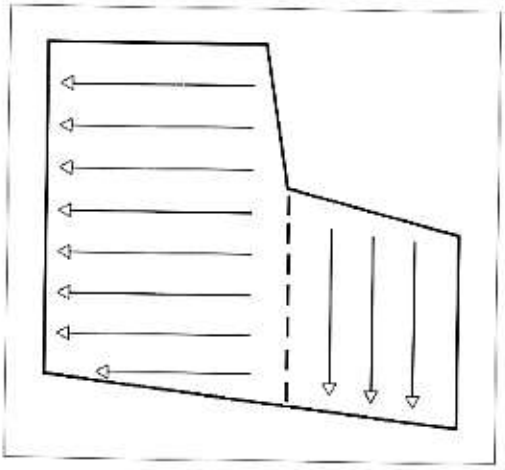

Tavola 12. Disegno schematico di una particella agraria divisa in due sezioni e percorsa in file parallele e a distanza regolare.

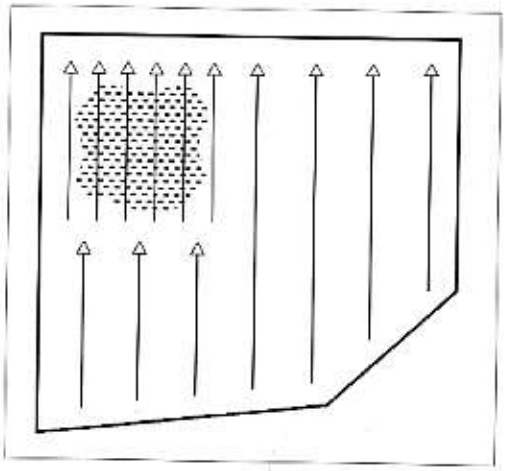

Tavola 13. Riduzione della distanza tra gli operatori per analizzare in modo più approfondito un'area di affioramento di materiali.

parametro del livello di accuratezza dell'analisi, ma può variare nei diversi progetti di ricognizione a seconda del tempo e del numero di persone a disposizione o di scelte strategiche. Al di sopra di un certo valore, più è ampia, maggiore è il rischio che siti di piccole dimensioni sfuggano all'analisi; generalmente si adottano distanze inferiori ai 10 metri. Naturalmente, qualora ci si imbatta in materiale archeologico affiorante relativo a un sito, la distanza può essere ridotta per consentire un livello di analisi più approfondito del sito stesso (tav. 13).

Per mantenere orientamento e distanza regolari tra gli operatori si può valutarli semplicemente a occhio, se la distanza non è grande; chi si trova agli estremi della fila deve prendersi o costruirsi punti di riferimento poiché, quando la fila inverte la direzione di marcia per esaminare una nuova striscia di territorio, deve fare da perno ed evitare sovrapposizioni od omissioni nel territorio analizzato. Talvolta queste esigenze sono soddisfatte dalle caratteristiche del terreno (ad es. nel caso di solchi di aratro regolari, filari di vigneti, etc.) (foto 2).

Un problema sorge quando su vaste estensioni di territorio manchino confini evidenti di proprietà, cioè quando non esista la particella come unità di riferimento. Ciò può verificarsi principalmente nelle aree in prevalenza incolte e nel caso del latifondo. In queste condizioni è allora opportuno analizzare il territorio programmando sulla cartografia itinerari il più possibile lineari e paralleli; tuttavia questi devono necessariamente tenere conto della morfologia e dell'accessibilità delle singole aree e possono quindi divergere considerevolmente da percorsi rettilinei, fino a rappresentare semplicemente un'esplorazione quanto più possibile estesa di una determinata zona. È evidente che presenze e siti archeologici rinvenuti in queste condizioni devono essere posizionati e cartografati basandosi sulla morfologia e sulle eventuali opere antropiche e la loro identificazione è in base alle coordinate topografiche.

Raccolta

Con queste modalità vengono individuati siti archeologici e presenze sporadiche (queste ultime devono essere comunque documentate in quanto manifestazioni di attività antropiche sul territorio, ancorché di natura diversa dall'occupazione insediativa o necropolare). Il tipo e la cronologia di queste manifestazioni sono ipotizzabili attraverso l'analisi dei manufatti rinvenuti e dunque si pone il problema della metodologia di raccolta dei reperti. Occorre premettere che, oltre al dato qualitativo, è necessaria anche una valutazione quantitativa della densità superficiale dei materiali, al livello di precisione consentito dal tempo e dalle risorse umane a disposizione.

Solitamente si procede alla raccolta totale del materiale mantenendolo distinto per particella. Se si tratta di un sito con una certa abbondanza di materiale e confini individuabili, vanno delimitati questi confini, calcolata l'area e mantenuti distinti i materiali trovati al loro interno; all'analisi dei materiali si procederà poi in laboratorio.
Un'alternativa consiste nel conteggio dei materiali rinvenuti direttamente sul campo, al quale segua la raccolta solo di alcune classi di materiali o solo di una campionatura delle diverse classi, limitandosi ai pezzi più indicativi tipologicamente. Tale pratica presenta diversi vantaggi: evita eccessivi carichi di magazzino e di lavoro in sede e permette di lasciare sul campo parte dell'evidenza archeologica nella posizione originaria (da evitarsi la raccolta del materiale e la sua selezione ai bordi del campo).
Di contro il successo di tale strategia dipende dalla preparazione individuale di tutti gli operatori nel riconoscere e classificare correttamente le varie classi di materiali archeologici che si possono presentare in un determinato

Foto 2. Esempio di ricognizione in un campo con filari di vite.

territorio; tale capacità di riconoscimento è necessaria al fine di evitare la raccolta di reperti superflui alla ricerca. Inoltre la valutazione dell'importanza del materiale da raccogliere dipende dalle conoscenze e dagli orientamenti del singolo: per esempio, è naturale che un medievista tenda a raccogliere maggiormente e a campionare più correttamente il materiale medievale, mentre uno studioso di preistoria farà altrettanto con i manufatti litici e le ceramiche d'impasto non tornite, e così via.

Raccolta per quadrati

Un'altra pratica da prendere in considerazione è la raccolta tramite quadrettatura. Si tratta di suddividere il terreno da analizzare in una griglia regolare di quadrati di dimensioni variabili a seconda delle esigenze; generalmente si dimostra conveniente adottare quadrati dai cinque ai dieci metri di lato. In ogni quadrato i materiali vengono suddivisi per classi e contati (spesso anche pesati, per avere una misura della dimensione media dei frammenti di ciascuna classe), potendosi poi asportare dal campo solo quelli tipologicamente significativi. Questo metodo consente di conoscere con una certa precisione la densità della presenza di materiali di ciascuna classe e le sue variazioni orizzontali; tuttavia richiede un notevole investimento in termini di tempo (anche per l'elaborazione dei dati) ed è conveniente applicarlo solo nell'analisi interna di siti che conservino in modo evidente la traccia di articolazioni cronologiche o spaziali. L'elaborazione sulla cartografia dei dati di distribuzione e densità di determinate classi di materiale può suggerire ipotesi ricostruttive (tav. 14).

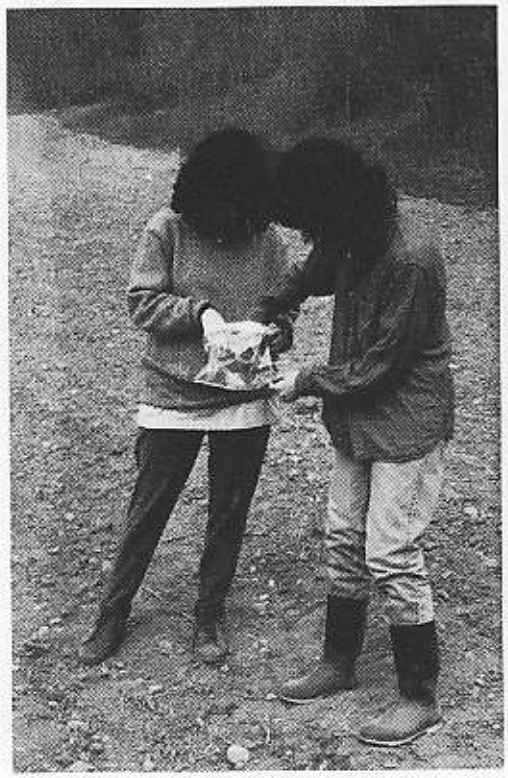

Foto 3. Insacchettamento del reperto.

Raccolta in casi particolari

Qualunque metodologia si adotti sul campo, vi sono casi particolari (più frequenti di quello che sembri) che difficilmente si possono documentare e cartografare con le stesse modalità usate per i ritrovamenti in campo aperto. Per esempio, pietre e materiali di un certo ingombro che affiorano in seguito alle arature vengono spesso accumulati ai margini del campo, in molte zone inseriti nei muri a secco che lo delimitano. Accade così di trovare in questa posizione pietre da macina, frammenti architettonici, porzioni di pavimenti, materiale epigrafico, etc. Di solito questi materiali vengono attribuiti al campo ai margini del quale si trovano, ma non è possibile una determinazione più precisa; ancora maggiore è la loro decontestualizzazione nel caso che si trovino, come accade, reimpiegati nelle murature di edifici (a volte non molto distanti dal luogo di provenienza).

Altri casi particolari che vale la pena di esaminare sono tutti quelli nei quali il terreno venga inciso profondamente: pareti di scavi per edifici, strade, condutture e opere pubbliche

varie, canali irrigui, pozzi e cisterne, cave, erosioni naturali, etc. In tutti questi casi può rendersi evidente l'esistenza di un deposito archeologico troppo profondo per manifestarsi in superficie.
Grotte e ripari sotto roccia non devono essere tralasciati, anche se raramente vi si trovano reperti in superficie.

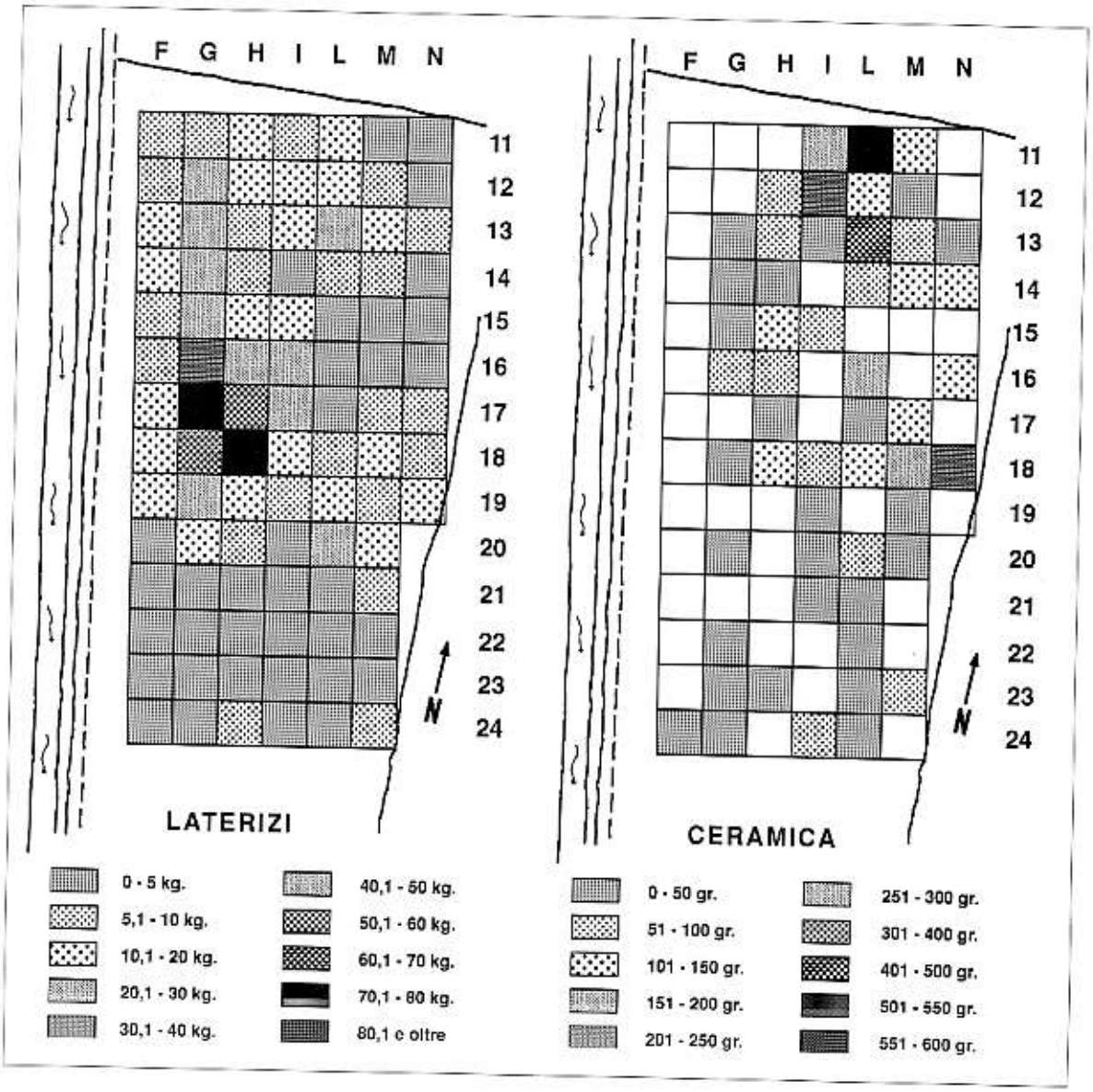

Tavola 14. Documentazione di una raccolta per quadrati eseguita in località S. Vittore (PV) (da F. Zanin, C. Pieri, L. Reina, A. Rudoni, S. Pansecchi, *Ritrovamento tardo antico di S. Vittore (PV)*, in «Archeologia Uomo Territorio», n. 6/7, pp. 135-145, 1987/88, modificato)

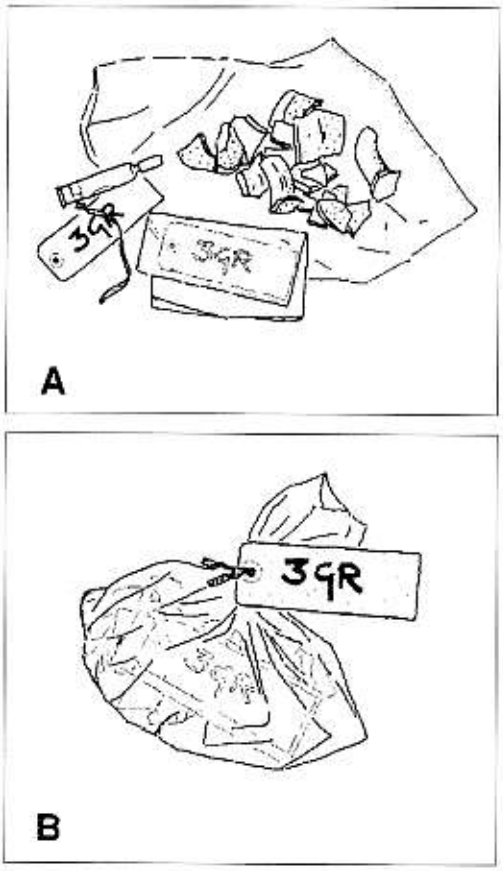

Tavola 15. Modalità d'insacchettamento dei reperti.

Conservazione in magazzino

Tutti i ritrovamenti e la documentazione relativa (quest'ultimo aspetto sarà trattato nel prossimo volume di questa serie) devono ricevere una sigla con criteri di omogeneità per tutto il territorio ricognito: ci si potrà basare sull'abbreviazione del comune di ritrovamento o su riferimenti alla cartografia usata, con numero progressivo di ritrovamento oppure con numero di particella catastale.

Se la sigla contiene una parte numerica, è consigliabile anteporla alla parte alfabetica, per evitare confusioni con l'eventuale numero d'ordine progressivo imposto ai frammenti. Parimenti è consigliabile che la documentazione relativa a un sito associ questa sigla a un riferimento alla posizione in magazzino dei materiali raccolti sul sito stesso, per facilitare la loro rapida disponibilità.

I reperti, rigorosamente suddivisi per provenienza, vanno di norma riposti in sacchetti di polietilene trasparente (ma è preferibile inscatolare i materiali molto fragili) (foto 3); i sacchetti si chiudono con filo metallico plastificato, al quale deve essere assicurato un cartellino forato recante, scritte a matita o in pennarello indelebile, le indicazioni relative alla denominazione della particella di ritrovamento, alla sigla del sito e della documentazione che vi si riferisce, alla data, etc. All'interno di ogni sacchetto dev'essere posto un cartellino analogo al primo, chiuso in una bustina di plastica trasparente (tav. 15).

Ricognizione periodica

Una campagna di ricognizione può essere un episodio limitato a un determinato periodo di tempo e concludersi al termine dall'analisi dell'area prestabilita. Tuttavia è anche possibile porsi soltanto limiti geografici e lasciare indeterminato il periodo di tempo entro il quale condurre l'analisi del relativo territorio; è questo il caso prevalente presso enti fortemente legati al territorio e con minori problemi di risorse economiche e umane quali sono i gruppi di volontari.

Permettendo il riesame di aree già analizzate in precedenza, eventualmente in una stagione diversa, la ricognizione periodica presenta diversi vantaggi, poiché consente una continua verifica dei risultati e un approfondimento del livello d'informazione.

Per esempio, è possibile analizzare le singole particelle nel momento di massima visibilità, seguendo la variabilità del ciclo agricolo delle diverse colture, raccogliere in siti già noti nuovi materiali che ne consentano un migliore inquadramento cronologico e culturale, individuare presenze emerse in seguito in aree già esaminate, o constatare la dispersione e l'apparente sparizione di materiali in siti già localizzati. In una parola, è possibile seguire l'evoluzione del territorio per un certo periodo, almeno di alcuni anni.

La legislazione

Claudio Zicari

ACCESSO AI FONDI

La ricognizione archeologica, quale metodo di ricerca di superficie, inevitabilmente comporta la necessità di percorrere e attraversare fondi in regime di proprietà pubblica o privata. Tale circostanza pone di frequente dei problemi inerenti alla possibilità giuridica di immettersi nei fondi costituenti l'oggetto della ricerca e, quindi, alla legittimità o meno del loro attraversamento. Spesso, dunque, ci si chiede o, per lo meno, sarebbe opportuno chiedersi se si ha la facoltà di introdursi nel fondo in cui ci si accinge a svolgere la ricognizione. Infatti i rischi di natura legale in cui si può incorrere sono di ordine civile, qualora si provochino danni che si sarebbe tenuti a risarcire ai sensi dell'art. 2043 c.c., e/o di ordine penale per aver commesso il reato di «ingresso abusivo nel fondo altrui», previsto dall'art. 637 c.p. e perseguibile a querela di parte. Le ipotesi appena prospettate, a ogni modo, non devono inibire le attività di ricognizione e neanche preoccupare eccessivamente chi le pratica, ma devono invitare alla prudenza e a un attento esame delle caratteristiche non solo archeologiche dei luoghi. Vi sono, infatti, delle circostanze che rendono lecito l'attraversamento dei fondi altrui: esse sono tutte riconducibili alle ipotesi che i predetti fondi non siano recintati o che non siano coltivati o che non siano gravati da divieti della Pubblica Amministrazione e che, chiaramente, non vi sia un esplicito divieto da parte di chi, proprietario o dotato di altro titolo (può trattarsi, per esempio, di un usufruttuario o affittuario), abbia legittimo potere di impedire ad altri l'accesso al fondo in questione. A prescindere, quindi, dalla circostanza dell'esistenza di un esplicito consenso dell'avente diritto, che, quando possibile, sarebbe bene ricercare (il che eliminerebbe qualsivoglia perplessità riguardo alla possibilità o meno dell'attraversamento di un terreno), è bene inizialmente considerare l'ipotesi del fondo recintato. La legge infatti richiede, come si desume dal precetto della norma incriminatrice dell'art. 637 c.p., che il proprietario, che intende interdire agli estranei l'ingresso nel proprio fondo, debba esercitare lo *ius prohibendi* recingendo il terreno secondo le modalità previste dal predetto articolo («chiunque senza necessità entra nel fondo altrui, recinto da fosso, da siepe

Art. 2043 c.c. **Risarcimento per fatto illecito**
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 637 c.p. **Ingresso abusivo nel fondo altrui**
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

viva o da altro stabile riparo, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duec entomila»). La recinzione, quindi, dovrà essere costituita da un fosso chiaramente destinato a separare il fondo dai terreni circostanti; tale, pertanto, non potrà essere considerato un semplice fossatello di scolo delle acque. La siepe viva dovrà essere continua e un altro stabile riparo si avrà in presenza di qualunque mezzo di recinzione che non sia meramente temporaneo o provvisorio: steccato, palizzata, filo spinato, rete metallica e simili. Si tenga comunque presente che stabilità non equivale a solidità e che, pertanto, si avrà un «riparo stabile» anche nell'ipotesi che esso sia lieve ed essenziale come nel caso di un semplice filo di ferro.

La recinzione deve essere completa e tale da circondare realmente e palesemente il fondo in modo continuo, tale da mostrare inequivocabilmente l'intenzione di impedire ad altri l'accesso al fondo; è chiaro inoltre che l'esistenza di cancelli o accessi chiudibili non esclude la continuità della recinzione. Anche in mancanza di qualsivoglia recinzione non bisogna introdursi in quei fondi che, poiché coltivati, sono suscettibili di danni alle colture. In base all'art. 842 c.c. e al rinvio che esso fa alla normativa sulla caccia, si può tracciare un circostanziato elenco di ipotesi di t erreni da ritenersi in coltivazione e ai quali, pertanto, bisogna evitare di accedere. Essi sono: i vivai, i giardini, le coltivazioni, gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio, i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura, i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti, i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto, i terreni di recente rimboschiti e altri analoghi. Considerato, a ogni modo, che i fondi arati costituiscono una delle migliori condizioni per l'esplorazione di un terreno qualora si ritenga opportuno svolgervi una ricognizione, è consigliabile accertarsi che almeno non sia stato seminato e adoperarsi, quando possibile, per ottenere l'approvazione del proprietario o di colui che sul fondo ha un diritto di godimento.

Riguardo, infine, ai divieti di accesso ai fondi che può fissare la Pubblica Amministrazione, è chiaro che è vietato a chiunque introdursi o attraversare, se non in possesso di opportuna autorizzazione, quei terreni ove sorgano opere di difesa dello Stato (in tal caso il divieto è posto dalle autorità militari) o vi siano aree di particolare interesse ambientale o di particolare valore storico-artistico-archeologico. In tali circostanze ci si dovrebbe imbattere in cartelli che esplicitamente vietino l'accesso: «zona militare», «area archeologica», «monumento nazionale» o altre simili indicazioni.

Si tenga presente che l'accesso ai fondi altrui potrà essere ampiamente permesso qualora esistano consuetudini che hanno sempre consentito l'ingresso di estranei per svariati

Art. 842 c.c. **Caccia e pesca**

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito di licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

motivi, quali quelli di natura turistica (per raggiungere un posto panoramico o altro), di natura sportiva o relativi alla raccolta di funghi o alla possibilità di passeggiarvi.

DENUNCIA DEI RINVENIMENTI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Delineate, a questo punto, le circostanze in cui è lecito introdursi nei fondi, percorrerli e attraversarli nel modo che più si ritiene idoneo ai fini della ricognizione, è opportuno soffermarsi brevemente su alcune essenziali considerazioni inerenti agli aspetti giuridici dei beni archeologici e alle relative ricerche. Dalla normativa che regola i ritrovamenti e le scoperte (capo V della legge 1 giugno 1939 n. 1089, *tutela delle cose di interesse artistico e storico*) si evince il principio dell'appartenenza allo Stato delle cose archeologiche comunque rinvenute: l'art. 67 della stessa legge richiama l'art. 624 del c.p. (furto) e ne prevede la stessa pena per chiunque si impossessi di oggetti antichi e d'arte rinvenuti fortuitamente, in seguito a ricerche o ad altre attività. In linea, inoltre, con tale impostazione è la previsione dell'art. 826 c.c., che individua «le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo» come facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Allo stesso modo lo Stato si riserva la facoltà di eseguire ricerche archeologiche (art. 43 della legge 1089/1939), ma prevede che enti e privati possano eseguirne in seguito a rilascio di apposita concessione (art. 45 della medesima legge).

La disciplina che regola i rinvenimenti archeologici è contenuta in una normativa che risale ormai a circa sessant'anni fa e che, pertanto, risulta attualmente inadeguata agli sviluppi delle metodologie di indagine archeologica e alle diffuse istanze, provenienti da privati e da organismi collettivi, di partecipazione alla ricerca, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali in generale e dei beni archeologici in particolare.

I rinvenimenti di interesse archeologico, che si verificano nel corso di una ricognizione e che quindi vengono effettuati rigidamente in superficie, possono essere regolati in riferimento a quanto disposto in materia di scoperte fortuite dagli artt. 116 e 117 del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 (*regolamento per l'esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti*) e dall'art. 48 della legge 1089/1939. Avvenuto il rinvenimento di beni archeologici mobili o immobili, vige l'obbligo per colui o coloro che li hanno effettuati di:

1) fare immediata denuncia all'autorità competente. Per «immediata» deve plausibilmente intendersi una denuncia presentata entro i brevi termini realisticamente necessari

Art. 67 L. 1089/1939
Chiunque s'impossessa di cose d'antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.
Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 c.p.

Art. 624 c.p. **Furto**
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
[....]

Art. 826 c.c. **Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni**
I beni appartenenti allo Stato, alle province ed ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato [....] le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
[....]

Art. 43 L. 1089/1939
Il Ministro dei beni culturali e ambientali ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio dello Stato.
A tale scopo può, con suo decreto, coordinare l'occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli artt. 65 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 45 L. 1089/1939
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio dello Stato, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
Il concessionario deve osservare oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.
In caso di inosservanza, la concessione è revocata.
La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecu-

zione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.
Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi, uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 116 R.D. 363/1913
Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, deve lo scopritore di esse, e chiunque altro anche solo temporaneamente le detenga, dare immediata denuncia della scoperta lasciandole intatte e provvedendo alla loro conservazione fino a quando siano visitate dalla sovrintendenza.
L'obbligo della denuncia è comune a italiani e stranieri, a privati, enti od istituti.

Art. 117 R.D. 363/1913
La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al sovrintendente su musei e sugli scavi della regione o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o al sindaco.
L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia, o che in qualsiasi modo apprendano l'avvenuta scoperta, ne daranno immediata comunicazione alla sovrintendenza.

Art. 48 L.1089/1939
Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di richiedere l'ausilio della forza pubblica.
Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.
Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 68 L.1089/1939
Senza pregiudizio di quanto disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.
Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

alla stesura di un'essenziale comunicazione (tramite raccomandata a.r.) contenente una sommaria descrizione dei reperti e l'indicazione del luogo e del giorno del rinvenimento; l'«autorità competente» è individuata dall'art. 117 del R.D. 363/1913 nel soprintendente o nel locale ispettore onorario o nel sindaco; al fine di rendere più celere la comunicazione è preferibile, comunque, denunciare il rinvenimento direttamente al soprintendente, in quanto è a quest'ultimo che gli altri due soggetti avrebbero a loro volta l'obbligo di comunicare im mediatamente quanto appreso in ordine al rinvenimento;
2) provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti lasciandoli intatti nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati trovati, oppure, ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e chiedere, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica (art. 48 della legge 1089/1939).
Il caso che più di frequente si verifica nel corso di una ricognizione è il rinvenimento in un'area di dimensioni variabili di beni mobili di interesse archeologico (i cosiddetti reperti) in condizioni generalmente frammentarie che verosimilmente rischiano di andare dispersi o di essere trafugati per evidenti ragioni legate al loro valore intrinseco, non solo culturale, ma anche economico in quanto vendibili sul mercato clandestino.
In considerazione dell'evidente pericolo di dispersione e trafugamento che corrono reperti giacenti in superficie è opportuno provvedere alla loro raccolta, trasporto e deposito in luogo sicuro ove, dopo la suddetta immediata denuncia, le autorità competenti, qualora lo ritengano necessario, possano agevolmente prenderne visione. È chiaro che, prima di rimuovere i reperti dal luogo in cui sono stati rinvenuti, si dovrà procedere alle operazioni di documentazione della dislocazione dei reperti nell'area oggetto del rinvenimento. L'ipotesi di riuscire a conservare, seppur temporaneamente, beni mobili di interesse archeologico nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, è particolarmente improbabile a meno che non siano reperti di grosse dimensioni affioranti dal terreno. In questo c aso, come nell'eventualità del rinvenimento di strutture, è bene chiedere, ai fini di una più efficace sorveglianza, l'ausilio della forza pubblica (ad es. carabinieri, polizia, guardia di finanza o vigili urbani).
Nel caso di rinvenimenti di superficie, l'omissione di denuncia è un reato previsto e punito ai sensi dell'art. 68 della legge 1089/1939 e può comportare le imputazioni derivanti dall'impossessamento di oggetti antichi e riconducibili al reato di furto e ricettazione, in quanto tali oggetti sono di proprietà dello Stato sin dalla loro scoperta e in qualunque modo essa sia avvenuta.

Un rinvenimento archeologico che si verifichi in mancanza di concessioni o delle predette modalità costituisce attività di ricerca abusiva e clandestina; a tale riguardo si deve ricordare che qualora capiti di imbattersi in tracce di scavi clandestini, quali che siano le loro dimensioni (anche le piccole buche risultato di attività di ricerca clandestina condotta con il *metal detector*), è necessario darne notizia oltre che alle soprintendenze, che sono gli organi di tutela del patrimonio culturale dello Stato, anche ai carabinieri e/o alla polizia, in quanto gli scavi clandestini e abusivi sono reati che le forze dell'ordine devono perseguire.
Premesso, infine, che per procedere a qualunque tipo di scavo archeologico bisogna inderogabilmente ottenere la preventiva concessione, si invitano i privati e i Gruppi Archeologici che intendano svolgere attività di ricerca di superficie a concordare con le competenti Soprintendenze le modalità da seguire nello svolgimento di ricognizioni e le forme da adottare per la denuncia dei rinvenimenti, la custodia e l'eventuale ripulitura dei relativi reperti.

Esempio di lettera di denuncia di ritrovamento

Luogo, data

Alla cortese attenzione
Dott./Dott.ssa .....
Soprintendenza Archeologica .....

Oggetto: denuncia ritrovamento di superficie

Con la presente si comunica che durante ricognizioni di superficie svolte il giorno *(data)* dal Gruppo Archeologico ....., con Vostra precedente autorizzazione *(lettera, n. protocollo)*, sono stati recuperati *(numero)* frammenti ceramici e *(numero)* frammenti metallici in Comune di ....., località ..... *(localizzazione con coordinate chilometriche o geografiche)*.

Il materiale è attualmente depositato presso la sede del Gruppo Archeologico *(indirizzo)*.

Distinti saluti

Il Direttore

Allegati:
1) fotocopia della carta *(regionale oppure I.G.M.)* con localizzazione del ritrovamento;
2) elenco dei materiali

Esempio di lettera di denuncia di ritrovamento presso la Soprintendenza (da spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno), che può essere preceduta da comunicazione verbale all'Ispettore di zona. Nella lettera si fa esplicito riferimento a una precedente autorizzazione della locale Soprintendenza.

Indicazioni bibliografiche

Le indicazioni bibliografiche qui di seguito riportate non costituiscono una raccolta esaustiva sull'argomento, ma una scelta e un suggerimento effettuati in base alla reperibilità dei testi e all'esperienza personale.
Per valutazione globale dell'argomento e per le metodologie di lavoro un libro di facile reperibilità, interessante e aggiornato è il lavoro di F. Cambi e N. Terrenato, *Introduzione all'archeologia dei paesaggi*, edito dalla Nuova Italia Scientifica nel 1994 con vasta e completa bibliografia italiana e straniera. Da citare inoltre la raccolta di testi a cura di M. Bernardi, *Archeologia del Paesaggio*, IV Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia (Siena 1991) edito dall'Insegna del Giglio nel 1992, tra cui, in particolare, si segnalano i lavori di A. Guidi (*La ricerca di superficie in funzione della progettazione e realizzazione di opere pubbliche (strade, gasdotti, linee ferroviarie*) e P. Sommella (*Carta archeologica d'Italia (Forma Italiae). Esperienze a confronto*).

Per l'approfondimento dell'evoluzione geomorfologica di un territorio, oltre a testi generali come *Geografia fisica* di A.N. Strahler (Piccin, 1984) e *Geomorfologia* di G.B. Castiglioni (UTET, 1986) è consigliabile ricercare studi scientifici e carte geomorfologiche specifici dell'area indagata.

Per informazioni sull'evoluzione del paesaggio agrario si può far riferimento al lavoro di E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano* del 1976, anche se per le singole zone è meglio far riferimento a studi specifici locali. Inoltre per specifiche indicazioni sulla botanica e sulle coltivazioni si consiglia la consultazione di *Coltivazioni arboree* di E. Baldini, edito dalla CLUEB nel 1981, di *Coltivazioni erbacee da pieno campo* di F. Bonciarelli edito da Edagricole nel 1992, e del *Manuale di agricoltura* di AA.VV., edito da Hoepli nel 1991.

Vastissima è la letteratura sui risultati delle campagne di ricognizione; in questa sede si citeranno solo alcuni esempi, come i lavori di:
- T.W. Potter, *The Changing Landscape of South Etruria* del 1979 (traduzione italiana del 1985);
- D.J. Mattingly, *The Field Survey: Strategy, Methodology and Preliminary Results* in N. Ben Lazreg e D.J. Mattingly (a cura di), *Leptiminus (Lamta): a Roman Port City in Tunisia*, in «Journal of Roman Archaeology Suppl. Series", n. 4, pp. 89-114 del 1992;
- J. Johns, *Il Monreale Survey. Insediamento medievale in Sicilia occidentale: premesse, metodi, problemi e alcuni risultati preliminari*, in G. Noyé (a cura di), *Structures de l'habitat et occupation du sol dans les pays mediterranéens*, Actes de la rencontre (Paris 1984), del 1988.

Anche la rivista «Archeologia Uomo Territorio» ha ospitato numerosi articoli scientifici sui risultati dell'indagine sul territorio; in particolare sul numero 10/11 (1991/92) è presente una sezione dedicata allo «Studio del territorio e archeologia di superficie» con articoli presentati all'omonimo convegno dei Gruppi Archeologici del Nord Italia.
Per quanto riguarda l'Etruria meridionale sono presenti due lavori: il *Progetto Narce* di A. Camilli, L. Carta, T. Conti, A. De Laurenzi, M. De Simone, G. Gazzetti sul numero 12, pp. 7-30 del 1993, e l' *Attività di scavo e ricognizione sul Colle della Civitucola - Capena (Roma). Relazione preliminare* , di A. Camilli, F. Felici, G. Gazzetti, V. Iorio, B. Vitali Rosati sul numero 13, pp. 13-34 del 1994.
Sull'area intorno a Napoli e in particolare nei Campi Flegrei sono stati pubblicati i lavori di G. Boenzi, E. De Carolis, M. Giglio, A. Guarino, *Rinvenimenti di superficie nell'area «La Contessa», Campi Flegrei (NA)* , sul numero 13, pp. 65-86 del 1994, di E. De Carolis, M. Giglio, S. Mattozzi, *Monte S. Angelo alla Corvara (Pozzuoli - Na)*, sul numero 14, pp. 59-76 del 1995, di G. Boenzi, S. Mattozzi, L. Petacco, G. Troisi, *Rinvenimenti di superficie nell'area denominata «Faragnano» (Marano - NA)* , sul numero 14, pp. 31-58 del 1995, e di E. De Carolis, M. Giglio, R. Serafino, *Rinvenimenti di superficie nell'area dei Camaldoli (Napoli)* , sul numero 15, pp. 81-90 del 1996.